



CITTÀ DI TERAMO

AREA 1
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA RISORSE
UMANE
APPALTI E SERVIZI
GESTIONE INTEGRATA DEL SISTEMA
"COMUNITA' EDUCANTE"

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART 71 D.LGS N. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RCT/O DEL COMUNE DI TERAMO

In esecuzione del provvedimento dirigenziale n. 2169 del 19/10/2023 il Comune di Teramo ha stabilito di affidare il **SERVIZIO ASSICURATIVO RCT/O DELL'ENTE**, mediante procedura aperta ex art. 71 D.lgs. n. 36/2023, per le motivazioni indicate nella citata determina dirigenziale, e da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 108 D.lgs. n. 36/2023 secondo quanto stabilito nel presente bando.

CIG DELLA PROCEDURA DI GARA: A01FC40CA1

CPV:66516400-04

Ai sensi dell'articolo 25 del Codice di Contratti pubblici, la procedura di gara sarà gestita mediante apposito sistema telematico (di seguito, "Piattaforma Telematica"), accessibile attraverso il portale disponibile all'indirizzo <https://comuneteramo-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/>

La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica.

Non saranno ritenute valide le offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o qualsivoglia altra modalità di presentazione.

Per partecipare occorre:

- collegarsi al link <https://comuneteramo-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/> registrarsi al Portale Appalti, attivando la funzione "Registrati";
- accedere nella sezione "Accesso Operatori Economici" con le credenziali ottenute in fase di iscrizione;
- prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel "Manuale Operativo partecipazione Gare Telematiche" presente sul portale;
- firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta.

PIATTAFORMA TELEMATICA

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;

- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato *Modalità tecniche utilizzo piattaforma*.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte .

DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente bando e nel documento *Modalità tecniche utilizzo piattaforma*, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;

b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;

c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento e IDAS, e/o tramite il rilascio di specifiche credenziali.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Per partecipare occorre:

- collegarsi al sito www.comune.teramo.it – accedere alla presente procedura di gara all'interno della sezione Bandi di gara - cliccare sul link <https://comuneteramo-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/> e - registrarsi al Portale Appalti.
- prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel "Manuale Operativo partecipazione Gare Telematiche".

Servizio supporto Operatori Economici

Si rende noto che, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 18:00, è attivo un servizio di Help Desk raggiungibile:

- via web: attraverso il form di richiesta assistenza presente nella sezione "Assistenza Tecnica" del Portale Appalti (percorso: Bandi di gara e contratti - Documenti – Assistenza Tecnica);
- via telefono: attraverso il numero verde 800268330.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

L'oggetto dell'appalto consiste nella copertura assicurativa RCT/O (Responsabilità Civile verso Terzi e verso i Prestatori di Lavoro) del Comune di Teramo.

AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto, per l'intera durata del servizio, pari ad anni 3 (tre), è stato stimato, ai sensi dell'art 14 D. Lgs n. 36/2023, giusta determina dirigenziale n.2169 del 19/10/2023 come da tabella di seguito riportata:

| N.LOTTO | DESCRIZIONE SERVIZIO | CPV | PRINCIPALE/ SECONDARIA | IMPORTO X TRE ANNI |
|---------|----------------------|-------------|------------------------|--------------------|
| UNICO | RCT/O | 66516400-04 | Principale | € 750.000,00 |

| | |
|--|--------------|
| A) IMPORTO A BASE DI GARA (ANNI TRE) | € 750.000,00 |
| B) ONERI PER LA SICUREZZA DA INTERFERENZE NON SOGGETTI A RIBASSO | € 0,00 |
| A) + B) IMPORTO COMPLESSIVO | € 750.000,00 |

Tale importo è stato stimato tenendo conto delle condizioni assicurative in vigore, aggiornate le somme assicurate e i massimali, personalizzate sulla base delle specifiche esigenze dell'Ente, del pregresso andamento tecnico del contratto ed adeguate ai migliori standard di mercato, giusta d.d. sopra citata.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è stimato in € 0,00 in quanto sussiste, per la tipologia del servizio, assenza di rischi.

I **costi della manodopera** sono stimati aventi un'incidenza media pari allo 0,1% del premio, quindi quantificabili in annuali **€ 250,00**.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Dlgs 36/2023 i costi della manodopera indicati non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Ai sensi dell'art. 11 del Dlgs 36/2023 gli operatori economici sono tenuti ad applicare il Contratto Collettivo Nazionale del settore: ANIA CCL assicurativi; resta ferma la possibilità di indicare una contrattazione diversa da quella richiesta, purché sia rispettato quanto disposto dall'art. 11, comma 3, dello stesso D.lgs 36/2023.

Il Broker tratterà una quota parte (10%) del premio assicurativo, giusta quanto previsto nella Determina Dirigenziale n.2169 del 19/10/2023.

DURATA

Il servizio avrà la durata di 36 mesi, decorrenti dalla sottoscrizione della polizza, secondo quanto previsto nell'art. 1.7 del Capitolato di servizio.

PRESTAZIONI PRINCIPALI E SECONDARIE

Non sussistono prestazioni principali o secondarie in quanto il servizio in oggetto presenta carattere unitario.

SUDDIVISIONE IN LOTTI

Non si è proceduto alla suddivisione della gara in lotti, in quanto il servizio in oggetto presenta carattere unitario.

SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto

REVISIONE DEI PREZZI

Si applica quanto stabilito dall'art. 60 del D.Lgs 36/2023, giusta quanto previsto nella determina Dirigenziale n. 2169 del 19.10.2023.

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del D.Lgs. 36/2023.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del predetto Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare istanza: gli operatori economici, secondo le disposizioni dell'art. 65 del "Nuovo Codice dei Contratti pubblici" di cui al Dlgs 36/2023.

Sono esclusi dalla presente procedura gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui agli articoli art. 94 e 95 del "Nuovo Codice".

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal nuovo Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del codice, i requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Per i raggruppamenti si applica l'articolo 97 del D. Lgs. 36/2023.

REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti speciali previsti nel presente bando.

Requisiti di idoneità professionale

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;

(requisito di cui alla lett. e) della dichiarazione di cui al punto 1))

b) possesso dell'Autorizzazione del Ministero Dello Sviluppo Economico, del CIPE o dell'IVASS all'esercizio dei rami assicurativi RCT/O ai sensi del Dlgs 209/2005 e ss.mm.ii;

(requisito di cui alla lett. f) della dichiarazione di cui al punto 1))

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Requisiti di capacità economica e finanziaria

Il concorrente deve avere realizzato, negli ultimi tre esercizi disponibili, una raccolta media annua di premi lordi non inferiore rispettivamente a 15.000.000,00 nel settore RC Generale.

(requisito di cui alla lett. g) della dichiarazione di cui al punto 1))

N.B. Si precisa che tale requisito è funzionale a garantire la selezione di operatori economici dotati di capacità economico-finanziaria proporzionata al valore del contratto oggetto di affidamento, visto che, non coincidendo il fatturato con la raccolta premi, la proporzionalità non va commisurata al presunto importo contrattuale ma alla complessiva esposizione di rischio e dunque al massimale, giusta determina dirigenziale n. 2169 del 19/10/2023.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

Requisiti di capacità tecnica e professionale

Il concorrente deve aver eseguito negli ultimi tre anni almeno 5 contratti analoghi per tipologia

emessi in favore di Pubbliche Amministrazioni.
(requisito di cui alla **lett. h)** della dichiarazione di cui al punto 1))

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Avvertenze: la verifica del possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale avverrà, ai sensi di legge, attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il FVOE.

INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE,
I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese e al possesso dell'Autorizzazione del Ministero Dello Sviluppo Economico, del CIPE o dell'IVASS all'esercizio dei rami assicurativi RCT/O ai sensi del Dlgs 209/2005 e ss.mm.ii devono essere posseduti:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica;

(requisiti di cui alle **lett. e) e f)** della dichiarazione di cui al punto 1))

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo all'"*avere realizzato, negli ultimi tre esercizi disponibili, una raccolta media annua di premi lordi non inferiore rispettivamente a 15.000.000,00 nel settore RC Generale*" deve essere posseduto dal Raggruppamento temporaneo/coassicurazione/consorzio nel suo complesso.

(requisito di cui alla **lett. g)** della dichiarazione di cui al punto 1))

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito relativo all'"*aver eseguito negli ultimi tre anni almeno 5 contratti analoghi per tipologia emessi in favore di Pubbliche Amministrazioni*" deve essere posseduto Raggruppamento temporaneo/coassicurazione/consorzio nel suo complesso.

(requisito di cui alla **lett. h)** della dichiarazione di cui al punto 1))

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori;

a.1) Il requisito relativo al possesso dell'Autorizzazione del Ministero Dello Sviluppo Economico, del CIPE o dell'IVASS all'esercizio dei rami assicurativi RCT/O ai sensi del Dlgs 209/2005 e ss.mm.ii deve essere posseduto dal consorziato esecutore.

(requisiti di cui alle lett. e) e f) della dichiarazione di cui al punto 1))

b) Per i requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

(requisiti di cui alle lett. g) e h) della dichiarazione di cui al punto 1)

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 (*requisiti di ordine generale e altre clausole di esclusione*) e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

- b) possedere i requisiti i di cui all'articolo 6 (*requisiti di ordine speciale e altri mezzi di prova*) oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a **condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.**

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro un termine non superiore a 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice.

L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara.

La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta.

Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale ANIA CCNL assicurativi, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori, giusta previsione della determina dirigenziale n. 2169 del 19/10/2023.

CAUZIONI E GARANZIE

E' richiesta **la garanzia provvisoria** pari al 2% dell'importo complessivo del servizio ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 del Dlgs 36/2023.

La **cauzione definitiva** verrà determinata nelle modalità previste dall'art. 117 del d.lgs. 36/2023.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del D.Lgs. 36/2023 possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Procedura aperta ai sensi dell'art.71 del D. Lgs 36/2023, con aggiudicazione anche qualora sia pervenuta o rimasta in gara una sola offerta valida;

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs 36/2023, sulla scorta dei criteri di valutazione e dei relativi punteggi, stabiliti nel provvedimento dirigenziale n.2169 del 19/10/2023.

Il PUNTEGGIO complessivo massimo attribuibile è pari a 100 punti è così suddiviso:

| | |
|-------------------------|------------|
| Offerta Tecnica | 70 |
| Offerta Economica | 30 |
| PUNTEGGIO TOTALE | 100 |

OFFERTA TECNICA: MAX 70 PUNTI

L'offerta tecnica deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti predisposti e allegati al presente bando:

- 1) La scheda di offerta tecnica contenente la dichiarazione di accettazione o meno del capitolato di gara, le varianti migliorative predeterminate ed il numero delle eventuali varianti libere migliorative e peggiorative;

2) La scheda di variante tecnica libera relativa alle varianti migliorative / peggiorative.

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle tabelle indicate nell'apposito paragrafo **OFFERTA TECNICA: TABELLA VARIANTI PEGGIORATIVE LIBERE - TABELLA VARIANTI MIGLIORATIVE LIBERE - TABELLA VARIANTI MIGLIORATIVE PREDETERMINATE** con la relativa ripartizione dei punteggi, giusta determina dirigenziale n. 2169 del 19/10/2023.

OFFERTA ECONOMICA: MAX 30 PUNTI

L'offerta economica dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, compilando gli appositi campi predisposti nella documentazione allegata al presente bando e predisposta dalla Stazione Appaltante.

Il punteggio per l'offerta economica verrà calcolato attribuendo i 30 punti secondo quanto espressamente previsto nella determina dirigenziale n. 2169 del 19/10/2023 ed indicato nell'apposito paragrafo **OFFERTA ECONOMICA**

VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Si prevede la facoltà di sottoporre a verifica le offerte che appaiono anormalmente basse ai sensi dell'art. 110 DLgs 36/2023, giusta determina dirigenziale n. 2169 del 19/10/2023;

TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE

Il plico telematico per l'ammissione alla gara dovrà pervenire entro il **termine perentorio delle ore 9:00 del giorno 8/01/2024**

Oltre il termine predetto il sistema telematico non consentirà la trasmissione dell'offerta.

DATA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

Le operazioni di verifica formale della documentazione prodotta dai concorrenti ai fini dell'ammissione alla gara si svolgeranno in seduta **pubblica il giorno 8/01/2024, 09:30**, presso la sede dell'Ufficio Contratti - Via della Banca, n. 2, Teramo.

Tenuto conto della modalità telematica di svolgimento delle procedure di gara bandite dal Comune di Teramo che assicura l'integrità delle offerte nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta, tutti i concorrenti sono invitati ad assistere da remoto alle sedute di gara nella Sezione “

Collegamenti veloci “ sottosezione “ Bandi di gara – Portale Appalti ” del sito internet dell’Ente, tramite l’autenticazione nella Sezione “Accesso Operatore Economico”.

SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE

Incaricati delle ditte partecipanti.

FORMA DEL CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato, mediante scrittura privata, con sottoscrizione della polizza, ai sensi dell’art 18 del D.Lgs 36/2023, secondo quanto previsto nella determina dirigenziale n. 2169 del 19/10/2023.

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA

L’offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma.

La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente bando.

L’offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi la mancata trasmissione dell’offerta entro il termine previsto.

Si raccomanda di prestare la massima attenzione nelle operazioni di caricamento degli allegati all’interno della sezione pertinente e, in particolare, di non indicare o, comunque, di non fornire i dati dell’offerta economica nella sezione diversa da quella appositamente dedicata, **pena l’esclusione dalla procedura.**

Le offerte dovranno essere caricate nella piattaforma entro il termine perentorio delle ore 09,00 del giorno 8 gennaio 2024 pena l’irricevibilità dell’offerta e conseguente non ammissione alla gara.

Ad avvenuta scadenza del predetto termine non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell’offerta.

Regole per la presentazione dell’offerta

L’offerta è composta da:

L’offerta è composta da:

- a) *Documentazione amministrativa.*
- b) *Offerta tecnica;*
- c) *Offerta economica.*

L’operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte.

La stazione appaltante considera esclusivamente l’ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;

- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs.36/2023 la Stazione Appaltante, in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, contraddistinti con l'asterisco (*), assegnerà al concorrente un termine non superiore a giorni 10 (dieci) per la sanatoria.

Qualora si verificasse l'ipotesi di cui sopra, la procedura verrà sospesa e le operazioni di gara riprenderanno il giorno 18/01/2024, ore 09:30.

L'operatore economico dovrà caricare la seguente documentazione:

1) Apposita dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R.445/2000 e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico e corredata dal relativo documento di riconoscimento, contenente espreso riferimento all'affidamento di cui al presente bando e attestante:

- a) * di avere preso conoscenza del Capitolato di servizio e di accettare tutte le condizioni previste dal presente bando nonché tutte le condizioni generali e particolari che possono avere influito o influire sulla determinazione della gestione del servizio, sulla percentuale da applicare, sulle condizioni contrattuali e su tutte le circostanze che possono incidere sull'esecuzione dell'appalto;

- b) * di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione **automatica** previste dall'art.94 del D.Lgs. n. 36/2023 e che tali cause non ricorrono in relazione a tutti i soggetti ivi indicati al comma 3;
- c) * di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione **non automatica** previste dall'art.95 del D.Lgs. n. 36/2023

OPPURE

* in riferimento a quanto previsto dall'art. 95 del D.Lgs. 36/2023 si dichiara che

- d) * di essere adempiente, all'interno della propria azienda e rispetto alle unità lavorative di cui si avvale, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
- e) * di essere iscritta alla C.C.I.A.A. per i lavori oggetto del presente appalto (con l'indicazione del nominativo del titolare e del direttore tecnico - qualora persona diversa dal titolare - se trattasi di impresa individuale, di tutti i soci e del direttore tecnico se trattasi di Società in nome collettivo, di tutti gli accomandatari e del direttore tecnico se trattasi di Società in accomandita semplice, degli Amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e del Direttore Tecnico per gli altri tipi di Società);
(per la disciplina sui raggruppamenti/agggregazioni di imprese di rete/GEIE/consorzi si rimanda al paragrafo dedicato a pp.8-9 del presente bando);
- f) * di essere in possesso dell'Autorizzazione del Ministero Dello Sviluppo Economico, del CIPE o dell'IVASS all'esercizio dei rami assicurativi RCT/O ai sensi del Dlgs 209/2005 e ss.mm.ii;
(per la disciplina sui raggruppamenti/agggregazioni di imprese di rete/GEIE/consorzi si rimanda al paragrafo dedicato a pp.8-9 del presente bando);
- g) di avere realizzato negli ultimi tre esercizi disponibili una raccolta media annua di premi lordi non inferiore rispettivamente a 15.000.000,00 nel settore RC Generale;
(per la disciplina sui raggruppamenti/agggregazioni di imprese di rete/GEIE/consorzi si rimanda al paragrafo dedicato a pp.8-9 del presente bando)
- h) di aver eseguito negli ultimi tre anni almeno 5 contratti analoghi per tipologia emessi in favore di Pubbliche Amministrazioni;
(per la disciplina sui raggruppamenti/agggregazioni di imprese di rete/GEIE/consorzi si rimanda al paragrafo dedicato a pp.8-9 del presente bando);
- i) * di aver assolto agli obblighi di cui alla L. n. 68/99 in materia di lavoro delle persone con disabilità;
- j) * di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto ai sensi del comma 16 ter, dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001;
- k) * che non sussistono rapporti di parentela o affinità o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra lo stesso (e gli altri amministratori, soci e dipendenti dell'impresa: *ove si tratti di società*) e i Dirigenti, responsabili di settore e gli altri dipendenti del Comune di Teramo (ovvero indicare i rapporti in essere);

- l) * di essere consapevole che l'amministrazione in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 in materia di obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi, pubblica sul proprio sito web, in un'apposita sezione denominata "amministrazione trasparente", liberamente consultabile da tutti i cittadini, tutte le informazioni relative alle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. n. 50/2016;
- m) * di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta)

OPPURE

- * di partecipare in più di una forma, allegando la documentazione a dimostrazione che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 68, comma 14, del Dlgs 36/2023;
- n) * di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e di quello integrativo dei dipendenti del Comune di Teramo, approvati rispettivamente con D.P.R. n. 62/2013 e ss.mm.ii. e con deliberazione della Giunta Comunale n. 394 del 23.12.2021 e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabili, i suddetti codici, pena la risoluzione del contratto;
- o) * di accettare il patto di integrità in materia di contratti pubblici approvato con deliberazione di G.M. n. 408 del 30.12.2021 consapevole che il mancato rispetto del citato patto darà luogo all'esclusione dalla gara;
- p) * di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali previsto nel presente bando;
- q) * di applicare il CCNL indicato dalla Stazione appaltante o altro CCNL equivalente, che garantisce le stesse tutele economiche e normative;
- r) che il titolare effettivo della presenta ditta concorrente èin quanto.....
[indicare il criterio identificativo previsto nell'art. 20 del Dlgs 231/07: se comma 2 (lett. a) oppure b), ovvero se comma 3 (lett. a) oppure b) oppure c) ovvero se comma 4 ovvero se comma 5];
- s) che l'indirizzo PEC della Ditta è il seguente.....

Avvertenze: Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta si riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

N.B. La dichiarazione di cui al punto 1) del presente bando deve essere resa e sottoscritta digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a.) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b.) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c.) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal

consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

2) * Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui all'art. 91 del Dlgs 36/2023 sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante/titolare dell'impresa, consistente in una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 445/2000, con cui l'operatore economico e le imprese ausiliarie dichiarano:

a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Titolo IV, Capo II, del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (artt. da 94 a 98);

b) di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 100 e, se richiesto, dei requisiti di cui all'articolo 103 del Dlgs 36/2023.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) c) d) e all'articolo 66, comma 1 lett. g) del Codice, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate;

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

Si sottolinea che il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) dovrà essere prodotto in aggiunta alla dichiarazione di cui al punto 1 del presente bando.

3) * Documento "PASSOE" rilasciato dal servizio FVOE comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti, debitamente sottoscritto digitalmente.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, della Delibera Anac n.464 del 27.07.2022, attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il FVOE.

4) Attestazione di pagamento dell'imposta di bollo per la dichiarazione di cui al punto 1.

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, la prova dell'avvenuto pagamento della imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici), relativa alla dichiarazione di cui al punto 1) del presente bando.

Il pagamento della suddetta imposta, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642, rubricato "Disciplina sull'imposta di bollo", può essere effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o, per gli operatori economici esteri, tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf.

Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.
L'attestazione di pagamento dell'imposta di bollo può essere allegata senza sottoscrizione digitale.

In caso di R.T.I. l'imposta di bollo da pagare è unica per l'intero R.T.I.

In caso di assenza di versamento, la Stazione Appaltante sarà tenuta agli obblighi di cui all'articolo 19 del suddetto D.P.R. n. 642/1972.

5) * **La ricevuta di pagamento**, in originale o in copia autenticata, attestante l'avvenuto versamento del contributo all'ANAC.

6) * **Procurare**

Nel caso in cui l'operatore economico intervenisse nel procedimento di gara con un soggetto diverso dal suo legale rappresentante, dovrà essere allegata, all'interno della Documentazione amministrativa, la procura attestante i poteri conferiti.

Il predetto documento dovrà essere caricato sulla Piattaforma Telematica alternativamente:

- I. in originale sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante che ha conferito la procura e corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità del firmatario, ai sensi dell'articolo 25, co. 1, del CAD;
- II. ovvero ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della procura, formata in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD.

7) * **Garanzia provvisoria**

L'offerta è corredata da:

- una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto ai sensi dell'articolo 106 Dlgs 36/23, e precisamente di importo pari ad € 15.000,00.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione:

I. La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, alle seguenti coordinate IBAN IT44J0542404297000050009912;

II. La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;

- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 gg. dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a.) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b.) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella

domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata **già costituita prima della presentazione dell'offerta**.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

UNA VOLTA CARICATI I DOCUMENTI SI RACCOMANDA DI RIAPRIRE I FILE CARICATI AL FINE DI VERIFICARE LA FUNZIONALITA' DEGLI STESSI. IN CASO DI CARICAMENTO DI FILE NON APRIBILI E NON LEGGIBILI LA RESPONSABILITA' E' A TOTALE CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO.

A PENA DI ESCLUSIONE NON DOVRANNO ESSERE INSERITI NELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA RIFERIMENTI ALL'OFFERTA ECONOMICA.

OFFERTA TECNICA (MAX 70 punti)

L'offerta tecnica deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti predisposti e allegati al presente bando denominati "Scheda di offerta tecnica RCT/O" e "Scheda variante tecnica libera RCT/O":

- 1) La *scheda di offerta tecnica*: contenente la dichiarazione di accettazione o meno del capitolato di gara, le varianti migliorative predeterminate ed il numero delle eventuali varianti libere migliorative e peggiorative;
- 2) La *scheda di variante tecnica libera*: relativa alle varianti migliorative / peggiorative.

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle sottostanti tabelle: TABELLA VARIANTI PEGGIORATIVE LIBERE - TABELLA VARIANTI MIGLIORATIVE LIBERE - TABELLA VARIANTI MIGLIORATIVE PREDETERMINATE con la relativa ripartizione dei punteggi, giusta determina dirigenziale n. 2169 del 19/10/2023.

La valutazione delle offerte, con la conseguente attribuzione dei punteggi relativi alla qualità, sarà effettuata in base ai seguenti elementi di valutazione, fattori ponderali e criteri motivazionali, entro il limite minimo di 11 punti ed il limite massimo di 70 punti, valutazione che sarà effettuata sulla base delle varianti proposte dall'offerente ed in relazione ai coefficienti attribuiti dalla Commissione ad ogni singola variante, per un punteggio finale che sarà:

- uguale a quello di partenza, dunque 25 punti, per le offerte che dichiareranno l'accettazione integrale delle condizioni contrattuali previste nel Capitolato Speciale di Polizza, senza introduzione di alcuna variante, né predeterminata, né libera.
- diminuito, in base ai criteri indicati nella successiva tabella, per le offerte che dichiareranno l'accettazione delle condizioni contrattuali previste nel Capitolato Speciale di Polizza, così come modificate in pejus dalle "*varianti peggiorative libere*" proposte, fino ad un **minimo di 11 punti**.
- aumentato, in base ai criteri indicati nella successiva tabella, per le offerte che dichiareranno l'accettazione delle condizioni contrattuali previste nel Capitolato Speciale di Polizza, così come integrate dalle "*varianti migliorative predeterminate*" (fino ad un massimo di ulteriori **25 punti**) e dalle "*varianti migliorative libere*" (fino ad un massimo di ulteriori **20 punti**) proposte, per un **punteggio massimo complessivo di 70 punti**.

Ciascun commissario attribuirà un coefficiente compreso tra 0 e 1 in base alle successive tabelle per determinare, per ogni offerta, la media dei coefficienti espressi da ciascun commissario, con

arrotondamento alla seconda cifra decimale, con arrotondamento in difetto o eccesso se la terza cifra decimale sia inferiore o superiore a cinque.

Pertanto:

- alle offerte che dichiareranno l'accettazione integrale delle condizioni contrattuali previste nel Capitolato Speciale di Polizza, senza introdurre varianti, spettano 25 punti;
- alle offerte che dichiareranno l'accettazione integrale delle condizioni contrattuali previste nel Capitolato Speciale di Polizza, integrate dalle varianti migliorative libere e/o predeterminate, spetterà un punteggio pari al prodotto del punteggio di partenza (25 punti) moltiplicato per ogni coefficiente connesso ad ogni variante migliorativa libera, così come integrato dalla somma dei punteggi relativi alle varianti migliorative predeterminate fino ad un massimo di 70 punti.

L'attribuzione dei coefficienti a ciascuna variante libera peggiorativa e/o migliorativa sarà effettuata ad insindacabile giudizio della stazione appaltante, tenendo presente che a ciascuna di esse, così come meglio riportato nella sottostante tabella, sono assegnati:

- coefficiente pari ad 1 per varianti considerate neutre;
- coefficienti inferiori a 1 per varianti che comportino: riduzioni di garanzia – riduzione dei termini – diminuzione dei limiti di indennizzo – aumento di scoperti e franchigie.
- coefficienti superiori a 1 per varianti che comportino: estensioni di garanzia – proroghe dei termini – elevazioni dei limiti di indennizzo – riduzione di scoperti e franchigie.

Non sono ammessi testi interi di polizze o parti di esse in luogo della descrizione analitica degli eventuali peggioramenti e/o miglioramenti introdotti

Si precisa che, ai fini della presente procedura di gara, per **variante** deve intendersi una modificazione di una disposizione di senso compiuto che regola un particolare aspetto del contratto. Pertanto, qualora una definizione e/o un articolo od un comma di un articolo delle Condizioni Normative di polizza contengano inequivocabilmente più disposizioni, la modificazione/sostituzione/annullamento dello stesso verrà conteggiata e valutata in termini di punteggio come pluralità di modifiche, quand'anche formalmente essa sia contenuta nella medesima "variante".

Le varianti dovranno essere espresse in modo dettagliato con specifico riferimento agli articoli e commi che sono oggetto di modifica, pertanto non è ammessa la sostituzione integrale del Capitolato Speciale di Polizza, né la proposizione di testi di polizza alternativi o l'utilizzo e richiamo di essi, o loro parti, ai fini della presentazione di varianti.

VARIANTI PEGGIORATIVE

Nel caso di varianti peggiorative libere, il calcolo del punteggio sarà effettuato come segue, tenendo presente che la Commissione giudicatrice, a seconda della variante proposta, individuerà il coefficiente coerente con l'impatto che la variante stessa genera sul contratto, in ordine alla frequenza/potenzialità di danno, il cui indennizzo verrebbe ridotto/annullato dalla variante stessa, secondo quanto di seguito riportato:

Punteggio base = 25 x (coefficiente di variante peggiorativa 1) x (coefficiente di variante peggiorativa 2) x (coefficiente di variante peggiorativa 3) etc.

Alle offerte che dichiareranno l'accettazione delle condizioni contrattuali previste nel Capitolato Speciale di Polizza, ridotte dalle "**varianti peggiorative libere**" proposte, spetterà dunque un punteggio complessivo pari al prodotto del punteggio di partenza, (25 punti) moltiplicato per ogni coefficiente connesso ad ogni variante peggiorativa, secondo quanto segue:

(*esempio*: offerente A propone tre varianti peggiorative, una di tipo medio cui la commissione attribuisce un coefficiente pari a 0,85 – una di tipo lieve, cui la commissione attribuisce un coefficiente medio pari a 0,97 - una di tipo significativo, cui la commissione attribuisce un coefficiente medio pari a 0,80); il punteggio tecnico che sarà attribuito all’offerente A sarà pertanto pari al seguente prodotto: $25 \times 0,85 \times 0,93 \times 0,80$, ossia pari a 5,81 punti).

| TIPO VARIANTE | GAMMA COEFFICIENTI | DESCRIZIONE |
|---|------------------------|---|
| peggiorativa ESTREMAMENTE SIGNIFICATIVA | da 0,30 fino a 0,60 | eliminazione e/o riduzione di garanzie incidenti su rischi specifici, od inerenti alle obbligazioni contrattuali della Contraente, con elevatissima potenzialità di pregiudizio economico per l’Ente in termini di punta od entità e/o di frequenza |

| | | |
|-------------------------------------|------------------------|---|
| peggiorativa MOLTO SIGNIFICATIVA | Da 0,61 fino a 0,70 | Eliminazione e/o riduzione di garanzie incidenti su rischi specifici, od inerenti alle obbligazioni contrattuali della Contraente, con elevata potenzialità di pregiudizio economico per l’Ente in termini di punta od entità e/o di frequenza |
| peggiorativa SIGNIFICATIVA | da 0,71 fino a 0,80 | eliminazione e/o riduzione di garanzie che incide su rischi specifici dell’attività con significativa potenzialità di pregiudizio economico per l’Ente in termini di punta od entità anche di un singolo sinistro. |
| peggiorativa di tipo MEDIO | da 0,81 fino a 0,90 | eliminazione e/o riduzione di garanzie che incide su rischi specifici dell’attività con potenzialità di pregiudizio economico per l’Ente in termini di frequenza ed entità suscettibile di apprezzamento economico anche complessivamente in caso di più sinistri nel medesimo periodo assicurativo o complicazione gestionale od operativa che impatta sulla buona esecuzione del contratto. |
| peggiorativa LIEVE | da 0,91 fino a 0,99 | eliminazione e/o riduzione di garanzie che incide su rischi generici in relazione all’attività con moderate potenzialità di pregiudizio economico per l’Ente in termini di entità o di improbabile verifica e di modesto interesse economico o lieve complicazione gestionale od operativa che impatta sulla buona esecuzione del contratto. |

Una volta terminato il calcolo di cui sopra e **verificato il necessario superamento della soglia di sbarramento (almeno 11 punti prima della riparametrazione)**, si procederà progressivamente con il calcolo del **punteggio relativo alle eventuali varianti migliorative libere** e successivamente con quello delle **eventuali varianti migliorative predeterminate**.

VARIANTI MIGLIORATIVE

Nel caso di varianti migliorative libere, il calcolo del relativo punteggio tecnico (max. ulteriori 20 punti) sarà effettuato nel seguente modo:

1. In assenza di varianti peggiorative libere, **il punteggio base sarà pari a 25 punti**;
2. In presenza di varianti peggiorative libere, **il punteggio base sarà quello ridotto**, determinato secondo i criteri di calcolo esposti al paragrafo precedente.

Il punteggio base dovrà poi essere progressivamente moltiplicato per ciascun coefficiente di variante migliorativa assegnato dalla Commissione, a seconda della variante proposta e del miglioramento che la variante stessa apporta al contratto, secondo quanto sotto riportato, **con il massimo di ulteriori 20 punti**:

(esempio 2: offerente B propone tre varianti migliorative, due di tipo lieve cui la commissione attribuisce un coefficiente medio rispettivamente pari a 1,03 e 1,04 e una variante di tipo apprezzabile, cui la commissione attribuisce un coefficiente medio pari a 1,08); il punteggio tecnico che sarà attribuito all’offerente B sarà pertanto pari al seguente prodotto: 25 x 1,03 x 1,04 x 1,08, ossia pari a 28,92 punti)

| TIPO VARIANTE | GAMMA COEFFICIENTI | DESCRIZIONE |
|----------------------------------|------------------------|---|
| migliorativa LIEVE | da 1,01 fino a 1,04 | estensione che incide su rischi generici in relazione all’attività con potenzialità di beneficio moderato in termini di entità o di improbabile verifica e di modesto interesse economico o facilitazione gestionale od operativa funzionale alla buona esecuzione del contratto. |
| migliorativa APPREZZABILE | da 1,05 fino a 1,08 | estensione che incide su rischi specifici dell’attività con potenzialità di beneficio in termini di frequenza ed entità suscettibile di apprezzamento economico anche complessivamente in caso di più sinistri nel medesimo periodo assicurativo o facilitazione gestionale od operativa di grande utilità per la buona esecuzione del contratto. |
| migliorativa SIGNIFICATIVA | da 1,09 fino a 1,12 | estensione che incide su rischi specifici dell’attività con significativa potenzialità di beneficio in termini di punta od entità anche di un singolo sinistro. |
| migliorativa MOLTO SIGNIFICATIVA | da 1,13 fino a 1,16 | estensione di garanzie incidenti su rischi specifici, od inerenti alle obbligazioni contrattuali della Contraente, con elevata potenzialità di beneficio in termini di punta od entità e/o di frequenza |
| migliorativa ECCELLENTE | da 1,17 fino a 1,20 | estensione di garanzie incidenti su rischi specifici, od inerenti alle obbligazioni contrattuali della Contraente, con elevatissima potenzialità di beneficio in termini di punta od entità e/o di frequenza |

Al punteggio complessivo ottenuto dall’offerente al punto che precede va poi **sommato l’ulteriore punteggio conseguito in relazione alle “varianti migliorative predeterminate”** scelte dallo stesso. L’attribuzione dei punteggi alle **varianti migliorative predeterminate (max 25 punti)** non è soggetta a valutazione discrezionale della Commissione considerando che come riportato nella sottostante tabella, gli stessi sono stati corredati dai rispettivi criteri motivazionali ed assegnati a seconda della tipologia della variante e del miglioramento che apporta al capitolato speciale.

VARIANTI MIGLIORATIVE PREDETERMINATE

A ciascuna proposta migliorativa predeterminata (massimo numero dieci varianti) è stato assegnato un punteggio sulla base dell’impatto che la variante stessa determina sul capitolato di gara, secondo quanto sotto riportato:

| DESCRIZIONE VARIANTE E IMPATTO |
|--------------------------------|
|--------------------------------|

| TIPOLOGIA | SUL CAPITOLATO SPECIALE DI GARA | PUNTEGGIO |
|---|--|-----------|
| Proposta migliorativa LIEVE | Proposta che apporta una modifica lieve ma con effetti sulla portata assicurativa della garanzia; estensione che incide su rischi generici in relazione all'attività oggetto della copertura assicurativa con potenzialità di beneficio moderato in termini di entità o di improbabile verifica e di modesto interesse economico o facilitazione gestionale od operativa funzionale alla buona esecuzione del contratto | 1 |
| Proposta migliorativa MEDIA | Proposta che apporta una modifica apprezzabile alla copertura prevista dal contratto incrementandone l'efficacia in maniera sensibile; estensione che incide su rischi specifici dell'attività oggetto di copertura assicurativa con potenzialità di beneficio in termini di frequenza ed entità suscettibile di apprezzamento economico anche complessivamente in caso di più sinistri nel medesimo periodo assicurativo o facilitazione gestionale od operativa di grande utilità per la buona esecuzione del contratto. | 2 |
| Proposta migliorativa SIGNIFICATIVA | Proposta che apporta una modifica sostanziale alla copertura prevista dal contratto incrementandone significativamente l'efficacia; estensione che incide su rischi specifici dell'attività oggetto di copertura assicurativa con significativa potenzialità di beneficio in termini di punta od entità anche di un singolo sinistro. | 3 |
| Proposta migliorativa MOLTO SIGNIFICATIVA | Proposta che apporta una modifica particolarmente significativa alla copertura prevista dal contratto incrementandone in maniera altrettanto significativa l'efficacia; estensione che incide su rischi specifici dell'attività oggetto di copertura assicurativa con elevata potenzialità di beneficio in termini di punta od entità anche di un singolo sinistro. | 4 |
| | | |

| | | |
|-------------------------------------|--|----------|
| Proposta migliorativa ECCELLENTE | Proposta che apporta una modifica eccellente alla copertura prevista dal contratto incrementandone in maniera estremamente rilevante l'efficacia; estensione di garanzie incidenti su rischi specifici, od inerenti alle obbligazioni contrattuali della Contraente, con elevatissima potenzialità di beneficio in termini di punta od entità e/o di frequenza | 5 |
|-------------------------------------|--|----------|

I punteggi assegnati alle proposte migliorative sono predeterminati, secondo quanto segue:

| N° Migliorativa Predeterminata | Variante | Tipologia | Testo Proposta | Punti max |
|--------------------------------------|----------|-----------|--|-----------|
| 1 | | media | <p><i>L'art.2.8 "GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI, si intende integralmente sostituito dal presente:</i></p> <p><i>La Società assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.</i></p> <p><i>Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.</i></p> <p><i>Qualora la somma dovuta al danneggiato, superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.</i></p> | 2 |

| | | | |
|---|-------|---|---|
| 2 | media | <p><i>L'art.1.13 "OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO", si intende integralmente sostituito dal presente: La Società, con cadenza trimestrale e comunque a semplice richiesta del Contraente ed entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>■ sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);</i> <i>■ sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);</i> <i>■ sinistri respinti;</i> <i>■ sinistri senza seguito;</i> <i>■ sinistri relativamente ai quali la società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi responsabili con indicazione dell'importo.</i> <p><i>Tutti i sinistri dovranno essere corredati di:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>■ data di apertura della pratica presso la Società</i> <i>■ data di accadimento del sinistro denunciato dal terzo reclamante,</i> <i>■ indicazione del nominativo del terzo reclamante</i> <i>■ descrizione del sinistro</i> <i>■ condotta contestata</i> <i>■ data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo.</i> <p><i>La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile (ad esempio in formato excel) dal Contraente stesso.</i></p> <p><i>Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.</i></p> | 2 |
| 3 | media | <p><i>Il settimo capoverso di cui all'art.2.2 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PRESTATORI DI LAVORO -.... Tale garanzia spiega i suoi effetti alla condizione che le malattie si manifestino durante il periodo di validità della presente polizza e non oltre 18 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro...si intende così modificato: Tale garanzia spiega i suoi effetti alla condizione che le malattie si manifestino durante il periodo di validità della presente polizza e non oltre 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro</i></p> | 2 |

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|--|---|
| 4 | media | Il punto p. previsto all'art.2.5 – <i>RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE</i> si intende abrogato | 2 |
| 5 (Proposta con opzioni multiple) | 5.1 lieve | <i>I MASSIMALI di polizza si intendono elevati come segue: RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI € 10.000.000,00 per sinistro con il limite di € 10.000.000,00 per ogni persona € 10.000.000,00 per danni a cose o animali RESPONSABILITÀ CIVILE PRESTATORI DI LAVORO € 10.000.000,00 per sinistro con il limite di € 10.000.000,00 per ogni persona</i> | 1 |
| | 5.2 media | <i>I MASSIMALI di polizza si intendono elevati come segue: RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI € 15.000.000,00 per sinistro con il limite di € 15.000.000,00 per ogni persona € 15.000.000,00 per danni a cose o animali RESPONSABILITÀ CIVILE PRESTATORI DI LAVORO € 15.000.000,00 per sinistro con il limite di € 15.000.000,00 per ogni persona</i> | 2 |
| 6 | significativa | <i>L'art.1.6 "recesso in caso di sinistro" si intende abrogato e pertanto non operante fatta salva comunque la facoltà della Società di recedere anticipatamente dal contratto, ad ogni ricorrenza annuale con un preavviso minimo di 150 giorni.</i> | 3 |
| 7 | media | <i>Il limite di risarcimento previsto all'art. 3.3 "SOTTOLIMITI DI RISARCIMENTO" lettera J – Danni a cose nell'ambito dei lavori si intende elevato a € 350.000,00 per sinistro e anno</i> | 2 |
| 8 | 8.1 lieve | <i>il limite di risarcimento previsto all'art. 3.3 "SOTTOLIMITI DI RISARCIMENTO" lettera L – Danni a condutture e impianti sotterranei di terzi si intende elevato a € 400.000,00 per sinistro e anno"</i> | 1 |
| | 8.2 media | <i>il limite di risarcimento previsto all'art. 3.3 "SOTTOLIMITI DI RISARCIMENTO" lettera L – Danni a condutture e impianti sotterranei di terzi si intende elevato a € 500.000,00 per sinistro e anno"</i> | 2 |
| 9 | eccellente | <i>L'articolo 3.6 "SINISTRI IN FRANCHIGIA" si intende sostituito dal seguente: ART. 3.6 FRANCHIGIA A CONTRIBUZIONE PARITETICA La garanzia RCT è prestata con una franchigia frontale assoluta per ogni danno pari al DOPPIO dell'importo indicato nella scheda di offerta economica, importo che abroga eventuali franchigie di entità inferiore contenute nelle condizioni contrattuali, fatta eccezione per la</i> | 5 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>sezione RCO per la quale non trova applicazione alcuna franchigia.</p> <p>Al pagamento della franchigia concorrono pariteticamente e dal primo euro, la Società e la Contraente.</p> <p>Si conviene pertanto che tutti i sinistri, indipendentemente dal loro valore, verranno periziati, gestiti e liquidati direttamente dalla Compagnia; tutte le operazioni e spese di salvataggio, perizia, gestione e liquidazione (incluse le spese legali e quelle di cui all'art 1917 c.c.), saranno a totale carico della Compagnia che provvederà dunque all'integrale gestione del sinistro, la cui reiezione o liquidazione da proporre al terzo danneggiato, si intenderanno comunque approvate dall'Assicurato.</p> <p>Tutto ciò premesso, si conviene che ciascuna delle parti (Società e Contraente) concorrerà alla liquidazione per la metà dell'importo di danno fino al limite della franchigia stessa.</p> <p>Pertanto la Società richiederà alla Contraente, con cadenza trimestrale e con emissione di apposita appendice, l'importo cumulato delle franchigie anticipate per suo conto, nel trimestre precedente, con il relativo dettaglio complessivo.</p> <p>L'Ente si impegna a rimborsare l'importo cumulato delle franchigie anticipate entro e non oltre i sessanta giorni successivi alla data di ricezione del relativo documento</p> | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|----|-----------------------|--|---|
| 10 | 10.1 media | <p>il limite di risarcimento previsto all'art.3.3 "SOTTOLIMITI DI RISARCIMENTO" lettera M "Danni da vibrazioni, cedimento e franamento del terreno", si intende elevato a € 400.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo</p> | 2 |
| | 10.2 significativa | <p>il limite di risarcimento previsto all'art.3.3 "SOTTOLIMITI DI RISARCIMENTO" lettera M "Danni da vibrazioni, cedimento e franamento del terreno", si intende elevato a € 500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo</p> | 3 |

Si precisa che, al termine della valutazione delle offerte tecniche, si procederà alla **riparametrazione dei punteggi delle offerte ritenute ammissibili**; al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto saranno assegnati 70 punti, mentre i concorrenti successivi riceveranno il punteggio risultante dall'applicazione della seguente formula:

| | |
|------------------------------|---|
| 70 x | punteggio ottenuto dall'offerta in esame |
| Punteggio più alto assegnato | |

OFFERTA ECONOMICA (MAX 30 PUNTI)

L'offerta economica dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, compilando gli appositi campi predisposti nella documentazione denominata "Scheda di offerta economica RCT/O" allegata al presente bando e predisposta dalla Stazione Appaltante. Il concorrente deve indicare, pena l'esclusione, nei singoli moduli dell'offerta economica tutti i dati in essi richiesti.

Sono inammissibili le offerte economiche uguali o che superino l'importo a base d'asta.

Si precisa che non sono ammesse offerte condizionate, anche indirettamente, o con riserva e quelle espresse in modo indeterminato.

Il punteggio per l'offerta economica, giusta determina dirigenziale n. 2169 del 19/10/2023 verrà calcolato attribuendo i 30 punti previsti per il prezzo, al concorrente che avrà offerto quello più basso.

Agli altri offerenti verranno attribuiti punteggi inversamente proporzionali secondo la seguente formula:

$$X = \frac{\text{prezzo minore}}{\text{prezzo delle offerte in esame}} \times 30$$

La valutazione dell'offerta economica sarà effettuata con le modalità di seguito indicate:

Ai fini dell'attribuzione del punteggio della componente prezzo, si precisa che l'offerta economica formulata da ciascun partecipante sarà la risultante del combinato disposto "deducibile per sinistro" e "premio annuo lordo" indicati nella scheda di offerta economica e che si riportano di seguito:

| | |
|--|--------------|
| franchigia frontale pari a € 3.500,00 | coefficiente |
| moltiplicatore: 0,50 franchigia frontale pari a € 4.500,00 | coefficiente |
| moltiplicatore: 0,60 franchigia frontale pari a € 5.500,00 | coefficiente |
| moltiplicatore: 0,70 franchigia frontale pari a € 6.500,00 | coefficiente |
| moltiplicatore: 0,80 franchigia frontale pari a € 7.500,00 | coefficiente |
| moltiplicatore: 0,90 franchigia frontale pari a € 8.500,00 | coefficiente |
| moltiplicatore: 1,00 | |

Esempio:

- la Compagnia A formula un'offerta così composta: "deducibile per sinistro" pari a € 7.500,00 – premio annuo lordo pari a € 247.500,00
 - la Compagnia B formula un'offerta così composta: "deducibile per sinistro" pari a € 8.500,00 – premio annuo lordo pari a € 230.000,00
 - la Compagnia C formula un'offerta così composta: "deducibile per sinistro" pari a € 6.500,00 – premio annuo lordo pari a € 238.500,00
- applicando quanto indicato nella scheda di offerta al fine della determinazione della componente prezzo e dell'attribuzione dei relativi punteggi, così come risultante dal combinato disposto dei due elementi che la compongono (deducibile per sinistro e premio annuo lordo), le offerte economiche risulterebbero pari a quanto segue:
- Compagnia A – € 222.750,00 [derivante dal prodotto del premio annuo lordo indicato nella scheda di offerta economica (€ 247.500,00) per il coefficiente corrispondente al deducibile per sinistro scelto (0,90)]

- b) Compagnia B – € 230.000,00 [derivante dal prodotto del premio annuo lordo indicato nella scheda di offerta economica (€ 230.000,00) per il coefficiente corrispondente al deducibile per sinistro scelto (1,00)]
- c) Compagnia C - € 190.800,00 [derivante dal prodotto del premio annuo lordo indicato nella scheda di offerta economica (€ 238.500,00) per il coefficiente corrispondente al deducibile per sinistro scelto (0,80)]

N.B. L'offerta economica è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della dichiarazione di cui al punto 1) e dovrà indicare, ai sensi dell'art.108 comma 9, D.Lgs. 36/2023:

- i costi della manodopera pari ad €

- gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro pari ad €

DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il PASSOE dell'ausiliaria,
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica

DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

in caso di coassicurazione (ex art. 1911 C.C.):

- l'impegno a garantire la sottoscrizione del 100% del rischio;
- la specificazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori coassicurati;
- l'indicazione della quota percentuale del rischio assunta dai singoli operatori economici coassicurati;
- l'indicazione del coassicuratore delegatario.

COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari [min. 3 max 5] membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, individuati ai sensi della Deliberazione della Giunta Comunale n. 427 del 10 novembre 2022.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93

comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

– l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali;

– l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dall'art. 102 del nuovo Codice e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione

Saranno comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.

La Stazione Appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo complessivo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - iva

comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento del Comune di Teramo, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 394 del 23.12.2021, e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 50/2016 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo per l' Abruzzo

AVVERTENZE

L'adozione del provvedimento di aggiudicazione è subordinato all'assunzione dell'impegno di spesa, pertanto gli operatori economici partecipanti non potranno pretendere alcunché in caso di mancata definizione della presente procedura.

All'aggiudicazione ed alla stipula del conseguente contratto non potrà procedersi se l'operatore economico non conservi il possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione alla gara.

L'aggiudicazione diventerà vincolante per l'Amministrazione dopo l'adozione del relativo provvedimento, mentre per il concorrente è vincolata sin dal momento della presentazione

Si precisa, altresì, che la documentazione oggetto di sanatoria indicata ai **punti 6 (Procure), 7 (Garanzia provvisoria)** nonché gli atti relativi alla **composizione dei R.T.I. e dei Consorzi**, dovranno essere **di data antecedente al termine ultimo come sopra stabilito per la presentazione dell'offerta, pena l'esclusione.**

Il Comune di Teramo è assistito dalla società MEDIASS S.p.A.,(C.F. 10058870154/ P.Iva 01483430680) con sede in Piazza Ettore Troilo n. 12 Pescara (PE), in qualità di Broker incaricato ai sensi del D.Lgs 209/2005 e s.m.i. "Codice delle assicurazioni", giusta determina dirigenziale n. 2130 del 17/10/2023.

Per eventuali chiarimenti di natura tecnica e per la richiesta della statistica sinistri il concorrente potrà contattare il broker dell'Ente MEDIASS S.p.A. nella figura del Responsabile Enti Pubblici Patrizia Cornelj al seguente numero di tel. 085.4511194 (*214) e-mail: cornelj@mediass.it.

Le informazioni riguardanti l'espletamento del servizio oggetto del presente appalto possono essere assunte tutti i giorni, negli orari di servizio, contattando il RUP, Dott.ssa Alessandra Olivieri (0861/324225 - a.olivieri@comune.teramo.it) mentre le informazioni relative al presente bando possono essere assunte contattando l'Ufficio Appalti e Contratti (Dott.ssa Francesca Scarpone 0861/324561) tutti i giorni negli orari di servizio.

CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare nell'apposita sezione del Portale Telematico denominata "**Comunicazioni riservate al concorrente**" almeno 7 (sette) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, nell'apposita sezione del Portale Telematico denominata "**Comunicazioni dell'amministrazione**"

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese sulla piattaforma telematica. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Il presente bando è pubblicato:

- sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (2023/S 225-709347);
- sulla G.U.R.I. V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 136 del 24/11/2023 (estratto);
- all'Albo Pretorio on-line del Comune di Teramo;
- sul sito del Comune di Teramo: www.comune.teramo.it;
- sul sito del Ministero delle Infrastrutture: www.serviziocontratipubblici.it;
- sui quotidiani nazionali IL TEMPO e IL CORRIERE DELLA SERA(estratto);
- sui quotidiani locali IL CENTRO e IL MESSAGGERO (estratto).

Avverso il presente bando di gara, approvato con determina dirigenziale n.2496 del 24/11/2023, è possibile presentare ricorso al TAR Abruzzo nei termini di legge.

Il Responsabile Unico del Progetto è la Dott.ssa Alessandra Olivieri.

**Il Dirigente
Dott.ssa Tamara Agostini(*)**

() Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i, e norme collegate, e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*